



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 685 del 17 luglio 2019

Fascicolo UVIF n. 2393/2019

Richiesta di parere avanzata dal RPCT della Provincia autonoma di Bolzano sulla conferibilità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, degli incarichi di dirigenti scolastici a soggetti titolari di cariche politiche di livello locale.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 luglio 2019;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi nonché esprimere pareri su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Fatto

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 27590 del 04.04.2019, il RPCT della Provincia autonoma di Bolzano- Alto Adige ha domandato a questa Autorità se il conferimento degli incarichi di dirigenti scolastici a soggetti già titolari di cariche politiche di livello locale sia compatibile con la disciplina di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013. Il richiedente, anzitutto, premette quanto segue:

- le scuole di istruzione primaria e secondaria in provincia di Bolzano hanno carattere statale ma sono istituite, gestite e finanziate dalla provincia, ai sensi dell'art. 19 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige (D.P.R. 670/72) e delle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico (D.P.R. n. 89/83);



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- sono deputati all'amministrazione delle scuole: un sovrintendente scolastico- nominato dalla giunta provinciale di Bolzano d'intesa con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti MIUR)- per quelle in lingua italiana; un intendente scolastico ciascuno - nominato dalla Giunta provinciale sentito il parere del Ministero - per quelle in lingua tedesca e lingua ladina;
- i sovrintendenti e gli intendenti svolgono le medesime funzioni attribuite ai provveditori agli studi e ai sovrintendenti scolastici regionali ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 434/96 e si occupano anche di scegliere e conferire, nelle circoscrizioni di loro competenza, gli incarichi di dirigenti scolastici;
- i dirigenti scolastici sono dipendenti statali e rientrano nelle categorie di cui al d.lgs. n. 165/01.

Ciò premesso, il RPCT deduce che:

- l'ufficio provinciale competente sta svolgendo un corso- concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici destinati alle scuole primarie e secondarie di I° e II° di lingua tedesca;
- la procedura di reclutamento si concluderà nella prossima estate affinché la nomina dei vincitori avvenga a partire dal 01.09.2019;
- alla procedura selettiva partecipano anche due docenti che ricoprono cariche politiche. In particolare, un docente (aspirante dirigente) è attualmente membro della giunta di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella provincia di Bolzano e un altro docente (aspirante dirigente) è attualmente consigliere comunale in un ente locale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella medesima provincia di Bolzano.

Ciò posto, il RPCT domanda se, laddove tali soggetti risultassero vincitori all'esito della procedura selettiva, il conferimento dell'incarico dirigenziale ai due docenti, già titolari di cariche politiche, sia legittimo ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 tenuto conto del fatto che l'incarico viene conferito dall'intendente scolastico nominato (come detto) dalla Giunta provinciale sentito il Ministero.

Diritto: applicabilità del d.lgs. n. 39/2013

Con il presente quesito, lo scrivente domanda se l'eventuale nomina a dirigenti scolastici nelle scuole primarie e secondarie della provincia autonoma di Bolzano di due soggetti già membri, rispettivamente, del Consiglio e della Giunta di comuni - con popolazione superiore ai 15.000 abitanti- insistenti nella medesima provincia di Bolzano, sia compatibile con la disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ciò che caratterizza il caso di specie è la peculiare struttura organizzativa, amministrativa e funzionale degli istituti scolastici primari e secondari derivante dall'autonomia riconosciuta alla provincia di Bolzano.

Applicabilità delle ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co.2 lett.b), del d.lgs. n. 39/2013 e di incompatibilità di cui all'art. 12, co. 4, - Esclusione.

Astrattamente, ai fini dell'inconferibilità, viene in rilievo l'art. 7, co. 2 lett. b), del d.lgs citato ai sensi del quale “[...]a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [...] nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico [...]non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a)”.

In primo luogo, dunque, la legge, nella disposizione citata, assume quale presupposto della situazione di inconferibilità l'appartenenza in provenienza del soggetto, della cui nomina si discute, ad un organo di indirizzo politico.

In secondo luogo, la medesima disposizione introduce un doppio requisito di “territorialità” supponendo che il soggetto appartenga in provenienza ad un organo di indirizzo politico di livello regionale, provinciale o comunale nell'ambito della stessa regione conferente l'incarico e che, in destinazione, assuma un incarico amministrativo nell'ambito della medesima regione, provincia o comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza del requisito in provenienza; infatti i soggetti in questione (come dedotto del richiedente) ricoprono tutt'ora rispettivamente i ruoli di consigliere comunale e assessore di comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Le questioni problematiche vertono semmai attorno a due punti:

1. il corretto inquadramento giuridico delle istituzioni scolastiche della provincia autonoma di Bolzano con la conseguente questione in ordine alla loro riconducibilità nell'ambito di una p.a. di livello nazionale oppure locale. Ciò rileva al fine di valutare se l'incarico di dirigente scolastico (incarico in destinazione) di una scuola primaria-secondaria sia riconducibile o meno nel perimetro applicativo della disciplina di cui all'art. 7, co. 2 lett. b). Infatti il legislatore, nella norma richiamata, ha ritenuto rilevante, ai fini dell'inconferibilità, i soli incarichi dirigenziali svolti nelle pubbliche amministrazioni di livello regionale, provinciale o comunale; in tal senso anche diverse pronunce dell'ANAC nelle quali si è ribadito che la disposizione *de qua* non si applica agli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

2. laddove si ritenesse integrato il requisito della carica in destinazione bisognerebbe allora verificare se può ritenersi, come richiesto dall'art. 7, co.2, che l'incarico dirigenziale sia conferito da un'amministrazione locale nell'ambito della stessa regione in cui i soggetti svolgano o abbiano svolto le funzioni politiche.

Ciò posto, per analizzare la prima questione, occorre procedere alla qualificazione tanto dell'incarico di eventuale destinazione quanto dell'ente.

Natura giuridica dell'incarico in destinazione: "incarico dirigenziale interno"

Bisogna verificare se il ruolo che, all'esito della procedura selettiva, i soggetti in questione andrebbero a ricoprire ovvero quello di dirigenti scolastici sia sussumibile nella definizione di cui all'art. 1, co. 2 lett. j) del d.lgs. n. 39/2013 ove per "*incarichi dirigenziali interni*" debbano intendersi "*gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione*".

Ci sono, tra le altre, due disposizioni che depongono chiaramente nel senso di ritenere che l'incarico di dirigente scolastico rientri nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto:

- l'art. 21 della L. n. 59/97 ai sensi del quale "*ai capi d'istituto (ora denominati dirigenti scolastici) è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche*". La legge citata ha rivoluzionato l'ordinamento scolastico rendendo ciascun istituto autonomo nella propria gestione e amministrazione. In quest'ottica, la legge di riforma ha attribuito ai Capi d'Istituto la funzione dirigenziale, trasformando i Presidi e i Direttori didattici in Dirigenti scolastici. Nel medesimo senso anche l'art. 13 della Legge provinciale n. 12/2000 – come modificata dalla legge provinciale n. 14/2016- concernente disposizioni sulla "*autonomia delle scuole*" il quale dispone che "*contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano frequentato, ai sensi delle vigenti disposizioni, apposito corso di formazione è conferita la qualifica dirigenziale*".
- l'art. 25 del testo unico del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/01) il quale ha espressamente riconosciuto la qualifica dirigenziale ai dirigenti scolastici (ex presidi nelle scuole secondarie di I e II grado ed ex direttori didattici nelle scuole primarie) i quali rivestono, perciò, il ruolo di responsabili "*della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio*".

Oltre il dato formalistico, depone in tal senso anche l'analisi delle funzioni effettivamente espletate dai dirigenti. L'art. 1, co. 2 lett. j) del d.lgs. n. 39/2013, affinché possa essere attribuita la qualifica dirigenziale, richiede che i soggetti *de quo* esercitino in via esclusiva competenze di gestione e



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

amministrazione. Dalla lettura della normativa richiamata in materia, per come modificata anche dalla l. n. 107/2015 che ne ha potenziato i compiti, si evince che il dirigente di ciascun istituto si occupa – a titolo esemplificativo- di garantire *“un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane”* (art. 1, co. 78, l. n. 107/2015).

Pertanto, i dirigenti scolastici, da un lato, svolgono funzioni di gestione dell’istituzione scolastica, dall’altro, detengono poteri decisori in ordine all’allocazione e all’impiego di mezzi, risorse finanziarie e umane. Ciò vale ad assimilarli ai dirigenti amministrativi incardinati in altre pubbliche amministrazioni e in altri enti pubblici e presi in considerazione dell’art. 1, co. 2 *lett. j)* del d.lgs. n. 39/2013.

In tal senso si è anche già espressa questa Autorità nella delibera n. 460/2018 nella quale ha affermato che *“le previsioni dell’art 25 del d.lgs. n. 165 del 2001 sulla dirigenza scolastica delineano una figura professionale con compiti di amministrazione e gestione non dissimili da quelli dei dirigenti amministrativi, pur differenziandosi da questi sotto l’aspetto del reclutamento tramite concorso ad hoc”*.

Orbene, verificata la sussumibilità della carica in destinazione tra le categorie prese in considerazione dalla normativa di settore, rimane da verificare la sussumibilità delle istituzioni scolastiche nell’ambito delle definizioni di cui all’art. 1, co. 2 *lett. a) b) c) o d)* nonché la sussistenza del requisito della territorialità cui sopra si è accennato.

Natura giuridica dell’ente in destinazione: “pubblica amministrazione”

Le istituzioni scolastiche, a seguito della L. n. 59/1997- che impone come requisito il solo raggiungimento di certi parametri dimensionali ritenuti “ottimali” - sono dotate di personalità giuridica e di autonomia. La personalità giuridica si traduce nell’attribuzione della capacità di agire anche all’ente giuridico il quale diviene, perciò, titolare di rapporti giuridici attivi e passivi. L’autonomia scolastica è, invece, una forma di decentramento delle competenze dal MIUR alle istituzioni scolastiche e si traduce in autonomia decisionale, didattica e organizzativa.

In particolare, l’art. 21, co. 1, della legge summenzionata dispone che *“ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Nel nuovo modello, inaugurato con la l. n. 59/97 e perfezionato con diversi atti di riordino tra cui il d.lgs. n. 300/99 (*“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*), il D.P.R. n. 347/2000 (*“Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione”*) e la l. n. 107/2015, sono rimaste a livello centrale, e dunque ministeriale, le funzioni di indirizzo e controllo e decentrate alle singole istituzioni scolastiche quelle gestionali.

Orbene, le istituzioni scolastiche rientrano nella definizione di “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale si intendono per tali *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative”*. Tale disposizione è richiamata dalle definizioni dell’art. 1 del d.lgs. n. 39/2013 finalizzate a chiarire l’ambito soggettivo di applicazione della normativa ivi contenuta. Pertanto, alla luce di ciò, le istituzioni scolastiche sono suscettibili nella definizione di *“pubblica amministrazione”* di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) ai sensi del quale sono tali *“le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi comprese le autorità amministrative indipendenti”*.

Ciò posto, rimane da accertare se le istituzioni scolastiche siano qualificabili come enti di tipo “nazionale” ovvero “locale”. L’art. 7, co. 2 lett. b) richiede, infatti, che l’incarico in destinazione sia- per quel che qui ci interessa- di tipo dirigenziale nell’ambito delle *“amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni”*.

Seppur dotate del descritto livello di autonomia, questa Autorità si è espressa più volte nel senso di ritenere le istituzioni scolastiche, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, riconducibili all’apparato dello Stato. Ciò nel senso che mancherebbe l’elemento della “località” sopra descritto e elevato dall’art. 7, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 ad elemento costitutivo della descritta inconferibilità. In particolare, questa Autorità, nella delibera n. 460 del 2018, ha affermato che *“in merito alla qualificazione delle istituzioni scolastiche, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in materia di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 39 del 2013, veniva condivisa la lettura secondo cui le scuole statali sono amministrazioni riconducibili all'apparato dello Stato e non possono essere ricondotte al livello territoriale regionale, provinciale o comunale nel senso indicato dalle norme in esame. Tale orientamento trova conforto in precedenti pronunce dell'ANAC, in cui era stato chiarito che l'art. 12 commi 3 e 4 del d.lgs. n.39/2013 non riguarda gli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali. Si concludeva, dunque, precisando che, anche se gli incarichi di dirigente scolastico rientrano nella definizione data dall'art. 1, comma 2, lett j) del d.lgs. n.39 del 2013 e, quindi, nell'ambito di applicazione generale del regime delle incompatibilità, ad essi non si applicano i divieti di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 12, poiché questi si riferiscono esclusivamente agli incarichi dirigenziali svolti presso le amministrazioni regionali e locali e gli enti da esse vigilati.”*

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sez. lav., sent. n. 10438 del 22.06.2012 ha ritenuto quanto segue: *“in tema di stato giuridico del personale insegnante nella provincia di Bolzano, la c.d. provincializzazione delle attribuzioni statali, delegate agli organi provinciali [...] non ha innovato la qualificazione del personale medesimo, rimasto alle dipendenze dello Stato, come confermano il tenore letterale delle disposizioni di delega*



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

("ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante") e la previsione, ivi contenuta, della ricorribilità al Ministro per la pubblica istruzione contro i provvedimenti degli intendenti scolastici provinciali. Ne consegue che rispetto alla domanda dell'insegnante di una scuola di Bolzano, relativa alla cessazione del rapporto di impiego (nella specie, per dispensa dal servizio), la legittimazione passiva appartiene allo Stato".

Depongono, inoltre, in tal senso anche ulteriori indici normativi:

- art. 1 del D.P.R. n. 89/83 (*"concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano"*), come modificato dal d.lgs. n. 434/96, ai sensi del quale *"1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria [...] sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto. 2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto"*;
- art. 3, co.1, del medesimo D.P.R. per cui *"le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale"*;
- art. 12, co. 16, dello stesso D.P.R. che introduce il regime di mobilità nei termini che seguono *"il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, ed il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia"*. Anche tale misura potrebbe far propendere per la nazionalità dell'ente;
- art. 11, co. 3, (rubricato *"autonomia amministrativa"*) della legge provinciale di Bolzano n. 12/2000 ai sensi del quale *"A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite tutte le competenze in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale docente con esclusione delle seguenti: [...]; b) reclutamento del personale docente con rapporto a tempo indeterminato"*. Dunque, i concorsi pubblici per l'assunzione del personale docente rimangono nella competenza dell'amministrazione centrale.

Quanto detto vale ad escludere, nel caso di specie, tanto la ricorrenza dell'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, co.2 *lett. b)*, quanto quella di incompatibilità di cui all'art. 12, co. 4 *lett. b)* del d.lgs. n. 39/2013 per le medesime ragioni. Infatti anche l'art. 12, co. 4, *lett. b)*, ai sensi del quale *"4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: b) con la carica di componente della*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;", eleva il criterio della "località" dell'ente di destinazione ad elemento costitutivo della fattispecie. Come detto esso manca nel caso di specie.

Peraltro non si può neppure ritenere che sia un'amministrazione locale a conferire l'incarico come richiesto, invece, dall'articolo summenzionato. La nomina dei dirigenti scolastici e il conferimento del relativo incarico dirigenziale spetta all'intenditore competente per la circoscrizione di destinazione. L'intenditore è nominato dalla Giunta Provinciale (sentito il parere del Ministero) e svolge le funzioni che, nelle provincie e regioni a statuto ordinario, sono attribuite ai provveditori agli studi e ai sovrintendenti scolastici. Questi ultimi sono posti a capo dell'Ufficio Scolastico Regionale di propria competenza e ai sensi dell'art. 613 del D.L. n. 297/1994 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) *"le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione [...] a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente"*. Invece, nel caso degli istituti scolastici rientranti nella provincia autonoma di Bolzano gli intenditori sono nominati dall'ente provinciale in luogo del Ministero. Infatti l'art. 619- rubricato *"Provincia di Bolzano"*- del medesimo D.L. citato stabilisce che *"le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media, secondaria superiore e artistica esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti dell'articolo 16 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale. Per l'amministrazione delle scuole delle località ladine, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale."*

Tuttavia, si ritiene che, in disparte la nomina da parte dell'organo provinciale, gli intenditori svolgano funzioni amministrative di tipo ordinario e non siano esponenti politici dell'ente locale. Quanto detto è confermato, infatti:

- art. 21 D.P.R. n. 89/83 *"il sovrintendente e gli intendenti scolastici sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia del rispettivo gruppo linguistico, che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca"*;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- Art. 19 del DPR 670/72 circa lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige ai sensi del quale *“il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano. [...] Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza. Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.*

In tal senso si è espresso anche il TAR Lazio, sez. III, sent. n. 1227/2008 secondo il quale *“nell'ambito dei dirigenti del Ministero della pubblica istruzione non esiste distinzione di carriera tra provveditori agli studi e sovrintendenti scolastici. Un dirigente deve poter essere chiamato ad assolvere indifferentemente svariati tipi di incarico. Non può perciò sostenersi che per il conferimento di un incarico sarebbe necessario avere una precedente esperienza nello stesso tipo di incarico: ciò comporterebbe l'assoluto immobilismo della dirigenza pubblica. Deve ritenersi, pertanto, che la rotazione degli incarichi dirigenziali è uno strumento fondamentale per la p.a. per il conseguimento dei propri obiettivi di efficienza e buon andamento, quest'ultimi sanciti dall'art. 97 Cost.”*

Tali considerazioni escludono anche l'ulteriore requisito costitutivo consistente nel fatto che, ai sensi dell'art. 7, co. 2 lett. b), l'amministrazione conferente l'incarico e la p.a. nella quale l'aspirante dirigente assume l'incarico di indirizzo politico debbano ricadere nello stesso bacino territoriale di livello regionale.

Tanto premesso

DELIBERA

- l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 nell'attribuzione degli incarichi di dirigenti scolastici a soggetti già titolari di cariche politiche di livello locale.

Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 25 luglio 2019

Il Segretario, *Maria Esposito*